(N. 314)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(BRESCIANI TURRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1953

Disciplina della produzione del commercio e dell'impiego degli stupefacenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è stato predisposto in considerazione della necessità di disciplinare la delicata materia degli stupefacenti in modo organico e rispondente alle esigenze che l'esperienza ha reso manifeste.

Lo sviluppo della terapia ha portato ad un più largo uso delle sostanze ad azione stupefacente e, conseguentemente, ad un più vasto commercio di esse. Ciò ha reso possibili illecite speculazioni, le quali hanno determinato in tutti i Paesi giuste apprensioni, inducendoli ad adottare rigorose norme per disciplinare l'impiego di dette sostanze e stroncare l'attività di disonesti trafficanti.

Nel nostro Paese non mancano, è vero, disposizioni legislative dirette al raggiungimento degli accennati scopi. L'esperienza, tuttavia,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

consiglia di integrare tali disposizioni e di dettarne altre più aderenti al momento.

La necessità di dare piena attuazione alla legge all'atto della sua entrata in vigore, ha portato per talune norme alla necessità di una più diffusa regolamentazione con conseguenti dettagli di esecuzione delle norme stesse.

Nel disegno di legge in esame si è tenuto conto anche delle vive raccomandazioni della Commissione stupefacenti dell'O.N.U. che, nel corso dei lavori dell'ultima sessione, votò nei riguardi dell'Italia una risoluzione con la quale si invitava il nostro Governo a predisporre, senza indugio, le necessarie misure per una più efficace lotta contro il traffico illecito delle droghe, per evitare le sanzioni previste dalla Convenzione internazionale di Ginevra del 1925.

Il disegno di legge è costituto da 25 articoli. Alcuni di essi sono stati riportati, integralmente o con lievi modifiche, dal vigente testo unico delle leggi sanitarie, mentre gli altri contengono nuove disposizioni alcune suggerite dall'esperienza, altre necessarie per l'applicazione di norme che figurano nelle convenzioni internazionali.

* * *

Con gli articoli 1, 2 e 3 si conferma e si estende la competenza dell'A.C.I.S. per quanto concerne il controllo e la vigilanza sulla produzione, il commercio e l'impiego di stupefacenti e si creano gli organi necessari per l'attuazione delle disposizioni di legge in materia e di quelle previste dalle accennate Convenzioni. All'uopo vengono istituiti l'Ufficio centrale stupefacenti e un Comitato interministeriale per il coordinamento delle attività che le diverse Amministrazioni statali hanno finora svolto separatamente e in modo frammentario, nel campo degli stupefacenti.

Con gli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 si regolano le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il commercio in genere, l'impiego e la detenzione degli stupefacenti. Ove si tengano presenti le finalità che il disegno di legge si prefigge, ben si comprende la notevole importanza del settore relativo alle autorizzazioni. Dette autorizzazioni vengono, pertanto, circondate della massima cautela per quanto riguarda la loro concessione che può essere accordata solamente a determinate condizioni e dietro certe garanzie; esse, inoltre, hanno tutte una validità temporanea e la loro eventuale rinnovabilità è subordinata all'accertamento dei requisiti prescritti dalla legge; infine, possono essere revocate e sospese, garantendo così allo Stato la possibilità, in caso di irregolarità, di adottare quei provvedimenti rapidi e radicali che la tutela della salute pubblica dovesse richiedere.

Con gli articoli 7, 8 e 9 si stabilisce rispettivamente che il limite massimo di produzione e di vendita di stupefacenti viene fissato dall'A.C.I.S.; che le imprese autorizzate debbono fornire, relativamente alla loro attività, periodicamente, e, in qualunque momento ne vengano richieste, dati e notizie all'A.C.I.S.; che i titolari delle officine che producono o impiegano stupefacenti e i grossisti debbono annualmente trasmettere alle Prefetture i dati indicati dalla legge. Queste disposizioni, nella loro quasi totalità, rappresentano la concreta applicazione delle norme previste al riguardo dalla Convenzione internazionale di Ginevra del 1931. I controlli che vengono istituiti permetteranno, innanzi tutto, allo Stato di avere sempre un quadro preciso e completo della situazione sul movimento degli stupefacenti; consentiranno, inoltre, di controllare se sono state o meno osservate, con la dovuta scrupolosità, tutte le disposizioni della legge da parte delle imprese munite di autorizzazioni e di ciò verrà tenuto conto nella valutazione dell'opportunità di rinnovare le autorizzazioni quando il termine di validità delle stesse sia venuto a scadere.

Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano la vendita, l'acquisto e la consegna degli stupefacenti. Di particolare rilievo è l'istituzione di nuovi moduli per l'acquisto di stupefacenti che verranno distribuiti dall'A.C.I.S. alle imprese e ai farmicisti, al fine di impedire l'illecito acquisto degli stupefacenti verificatosi di recente col sistema del falso buono di acquisto. Il modulo attualmente in uso, infatti, può essere stampato da ogni tipografia e venduto da ogni cartoleria e si presta, quindi, facilmente alle falsificazioni. La legge, inoltre,

stabilisce tassativamente le modalità di consegna degli stupefacenti da parte delle imprese autorizzate a commerciarli.

Gli articoli 16 e 17 stabiliscono le modalità di vendita e di somministrazione di stupefacenti da parte dei farmacisti e il divieto di vendere, cedere e consegnare stupefacenti alle persone di età inferiore ai 18 anni. Gli articoli 18, 19 e 20 prevedono determinati obblighi a carico dei sanitari per la prescrizione di stupefacenti e per la cura di persone affette da intossicazione derivante da stupefacenti.

Tutte le predette disposizioni ripetono, salvo lievi modifiche, le norme dettate in proposito dal vigente testo unico delle leggi sanitarie.

Gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 stabiliscono, rispettivamente, il ricovero coattivo in casa di salute di chi versi in stato di grave alterazione psichica derivante da abituale abuso di stupefacenti; l'obbligo da parte delle officine farmaceutiche, che per la loro produzione impiegano stupefacenti, di richiedere, entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge, la conferma dell'autorizzazione di cui sono in possesso; la pubblicazione annuale da parte dell'A.C.I.S. dell'elenco delle imprese autorizzate alla produzione, al commercio e all'impiego degli stupefacenti; la facoltà da parte dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di fare intervenire, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, alle adunanze del Consiglio Superiore di Sanità persone di riconosciuta competenza estranee al predetto Consesso; l'abrogazione degli articoli 148 a 160 del vigente testo unico delle leggi sanitarie.

Per quanto riguarda le pene detentive e pecuniarie previste per le trasgressioni delle disposizioni della legge, si può dire, in generale, che esse sono state inasprite senza, però, pervenire all'adozione di provvedimenti di carattere eccezionale.

Il provvedimento, per motivi sopra illustrati, riveste carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle provincie, a mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonchè alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.

L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attività nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della guardia di finanza e della pubblica sicurezza, che saranno impiegati secondo le norme previste dal Regolamento.

Art. 2.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è istituito un Comitato interministeriale con il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra le varie Amministrazioni interessate alla produzione, al commercio e all'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente e di dare parere su tutte le questioni relative a detta materia che siano sottoposte al suo esame.

Il Comitato interministeriale, di cui al precedente comma, è presieduto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica o da un funzionario dipendente, suo delegato, ed è composto di:

a) due funzionari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

b) due funzionari designati dal Ministero dell'interno;

c) un ufficiale della Guardia di finanza e un funzionario designato dal Ministero delle finanze;

d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

e) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;

f) un funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

g) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;

h) un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al IX in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, Segretario.

I componenti il Comitato ed il Segretario sono nominati con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di far intervenire nelle adunanze del Comitato, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee al Comitato predetto.

Art. 3.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica compila l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, tenuto conto delle convenzioni internazionali, sentito il Consiglio superiore di sanità.

L'elenco degli stupefacenti di cui al comma precedente e le relative variazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella « Farmacopea Ufficiale ».

Art. 4.

La coltivazione del papavero (*papaver somniferum L.*) e di altre piante dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elen-

co degli stupefacenti, la raccolta delle capsule di papavero e di piante o loro parti da cui si possono ricavare stupefacenti, l'estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono, possono aver luogo soltanto con autorizzazione rilasciata annualmente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che, nel concederla, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal numero 26 della tabella allegato *A* al testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettui la coltivazione, la raccolta o l'estrazione di cui sopra, o non osservi le condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

Il controllo e la vigilanza sulle attività di cui al presente articolo sono esercitati dalla Guardia di finanza, che all'uopo si avvale delle istruzioni dell'autorità sanitaria.

Art. 5.

La produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti non può aver luogo senza l'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'autorizzazione prevista dal presente articolo è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 e deve essere rinnovata ogni cinque anni.

Chiunque produca stupefacenti senza la prescritta autorizzazione, è punito con le pene stabilite nell'articolo 446 del Codice penale.

Art. 6.

Chiunque intenda importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, deve munirsi dell'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati in dose e forma di medicamento.

L'importazione, il transito o l'esportazione di stupefacenti, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in conformità delle Convenzioni internazionali.

Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, è punito con le pene stabilite nell'articolo 446 del Codice penale. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o società che pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma non siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, è punito con le pene stabilite nell'articolo 446 del Codice penale, ma le pene predette sono aumentate.

Art. 7.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, entro il mese di dicembre di ogni anno, con proprio decreto, stabilisce per ciascuna officina autorizzata alla produzione le quantità massime dei vari stupefacenti che possono essere prodotte e messe in vendita nel corso dell'anno successivo, nei limiti delle valutazioni previste dalle Convenzioni internazionali.

Eventuali produzioni, destinate all'esportazione, saranno autorizzate di volta in volta, previa documentazione, in accordo con le Convenzioni internazionali.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può limitare o vietare in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la produzione, l'importazione, l'esportazione ed il commercio di alcuni stupefacenti.

Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 15 per cento sulle quantità autorizzate. Le eccedenze devono essere denunziate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica entro 15 giorni dal momento in cui esse si sono verificate e devono essere computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

Chiunque produca stupefacenti diversi da quelli stabiliti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

Chiunque produca stupefacenti in quantità superiori a quelle consentite è punito con l'ammenda fino a 2 milioni di lire.

In caso di trasgressione alle norme del presente articolo, l'autorizzazione deve essere revocata.

Art. 8.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di stupefacenti prodotti o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con speciale riguardo alla ripartizione quantitativa per l'immissione al commercio.

Ogni impresa autorizzata a produrre stupefacenti è obbligata a fornire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti ricavati e di quelli impiegati e venduti nel corso del trimestre precedente.

Nel rapporto di cui al precedente comma, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca e per la canape indiana deve essere indicato il titolo in princìpi attivi ad azione stupefacente.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può, in qualsiasi momento, richiedere alle imprese autorizzate alla produzione, all'impiego ed al commercio di stupefacenti notizie e dati che debbono essere forniti entro il termine di tempo stabilito.

Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine di tempo stabilito le informazioni richieste o fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 9.

I titolari delle officine che producono o impiegano stupefacenti e i commercianti all'ingrosso debbono trasmettere annualmente, per la parte che riguarda, in doppio esemplare, alla Prefettura della provincia di residenza, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, su moduli predisposti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i dati riassuntivi:

a) delle quantità di materie prime messe in lavorazione;

b) delle quantità di prodotti finiti ottenuti, ivi compreso ogni recupero dei residui, con la resa nei confronti del titolo delle materie prime;

c) del movimento di entrata e di uscita di ogni singolo stupefacente;

d) delle quantità utilizzate per la preparazione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno.

Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma entro il termine di tempo stabilito, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 200.000.

Le Prefetture inviano all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica un esemplare dei moduli predetti.

Art. 10.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 possono essere accordate anche alle società. Esse non sono cedibili.

Le autorizzazioni medesime possono essere accordate ad impresa il cui titolare sia di condotta incensurata o comunque offra serie garanzie morali e professionali. Per le società

detti requisiti debbono essere posseduti dal legale rappresentante. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

Le autorizzazioni indicano gli stupefacenti di cui si autorizza la produzione, l'impiego, il commercio e la detenzione.

Nel caso di imprese che abbiano più filiali o depositi, le autorizzazioni al commercio di stupefacenti debbono essere concesse anche ai depositi e alle filiali.

L'autorizzazione al commercio o alla detenzione di stupefacenti è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 6.000. Per l'esercizio del commercio o per la detenzione di stupefacenti autorizzati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il Prefetto rilascia una tessera di autorizzazione, rinnovabile di anno in anno e soggetta a tassa di concessione governativa nella misura di lire 6.000. La tessera di autorizzazione, nel caso di imprese, viene rilasciata ai titolari o legali rappresentanti delle imprese stesse.

L'autorizzazione all'impiego di stupefacenti e al commercio dei preparati medicinali ricavati dall'impiego di stupefacenti stessi, deve essere rinnovata ogni cinque anni, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 30.000.

In caso di cessazione dell'azienda, di sua cessione, di cambio della denominazione o della ragione sociale, di morte o cambiamento del titolare dell'impresa, l'autorizzazione decade e deve essere rinnovata.

In caso di trasferimento in altra provincia le imprese autorizzate al commercio degli stupefacenti debbono immediatamente restituire la tessera di autorizzazione alla Prefettura che ha provveduto al rilascio. Della avvenuta restituzione la Prefettura deve dare comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica o alla Prefettura della provincia nella quale l'impresa o società intende trasferirsi.

Art. 11.

Le autorizzazioni sono sempre revocabili e possono essere anche sospese, a giudizio insindacabile dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

In caso di assoluta, urgente necessità il Prefetto può sospendere le attività di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge riferendone immediatamente all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che adotta i provvedimenti definitivi.

Il Prefetto, indipendentemente dalla denunzia all'Autorità giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente legge od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 del Codice penale, può ordinare la chiusura temporanea del locale ove sono state consumate le trasgressioni stesse.

Art. 12.

Nel caso di cessazione da parte delle imprese dalle attività di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, e, nei casi di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Prefetto adotta i provvedimenti che riterrà opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di stupefacenti, provvede al ritiro dei registri di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge e, per le imprese che esercitano il commercio degli stupefacenti, al ritiro della tessera di autorizzazione.

Gli stupefacenti sequestrati in occasione di delitti o contravvenzioni sono confiscati e messi a disposizione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

I Prefetti, i Comandi di Pubblica Sicurezza, della Guardia di finanza e dei Carabinieri sono tenuti ad informare l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica su tutte le operazioni relative alla repressione del traffico illecito di stupefacenti.

Art. 13.

La vendita o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere fatta soltanto alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, nonchè alle farmacie in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito registro buoni acquisto contrassegnato da numeri progressivi con indicazione della serie, conforme al modello allegato al regolamento. In caso di perdita, anche parziale, del registro

buoni acquisto deve essere fatta, entro 24 ore, denuncia scritta all'Autorità di pubblica sicurezza.

I produttori di specialità medicinali contenenti stupefacenti sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, a spedire ai medici ed ai veterinari dei campioni di tali specialità. L'invio delle specialità medicinali di cui al presente comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

Il contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti comma è punito con l'ammenda fino a lire centomila.

La cessione dei buoni acquisto a scopo di lucro è punita con la reclusione da uno a tre anni.

La distribuzione dei buoni acquisto è effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 14.

La consegna di stupefacenti da parte delle imprese autorizzate a commerciarli, deve essere fatta:

1) personalmente all'intestatario della tessera di autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità personale, qualora la consegna sia effettuata presso la sede della impresa, e segnando gli estremi del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'impresa, debitamente da questa autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, nell'ambito del Comune in cui ha sede l'impresa o di Comuni limitrofi;

3) a mezzo pacco postale raccomandato o assicurato;

4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di stupefacenti che verranno in particolar modo indicati nell'elenco previsto dall'articolo 3, e il cui quantitativo sia superiore ai 100 grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino Ufficio di pubblica sicurezza o Comando dei carabinieri o della guardia di finanza. La comunicazione, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'Ufficio o Comando predetti, la seconda è da questi inviata al corrispondente Ufficio o Comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza, la terza, timbrata e vistata dall'Ufficio o Comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per le spedizioni di preparazioni galeniche o specialità medicinali contenenti stupefacenti.

Chiunque consegni o trasporti sostanze o preparati stupefacenti in modo diverso da quello previsto nel comma precedente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a cinquecentomila.

In caso di ordinazioni per corrispondenza, chi venda o ceda stupefacenti deve conservare, oltre la copia della fattura, il relativo buono acquisto e la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente comma è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila.

Art. 15.

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere iscritta in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati di cui sopra. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal Sindaco, il quale riporterà nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiarerà nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

Le ditte autorizzate alla produzione di stupefacenti dovranno tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina dal dirigente l'Ufficio centrale stupefacenti, nel quale dovranno essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con la data di entrata e la loro designa-

zione esatta e i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

I registri dovranno essere conservati, da parte delle imprese autorizzate alla produzione, per la durata di dieci anni con i documenti giustificativi di ciascuna operazione, a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano stupefacenti, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

Chiunque non ottemperi alle norme suddette è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire trecentomila ad un milione.

Art. 16.

La vendita e somministrazione di stupefacenti, a dose o forma di medicamento, deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente, che non deve essere di età inferiore ai 18 anni, e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

Il farmacista deve vendere e somministrare gli stupefacenti soltanto su presentazione di prescrizione medica e nella quantità prescritta e non altrimenti che in pomata o in soluzione o in altra preparazione farmaceutica nella quale la sostanza deve essere intimamente incorporata nell'eccipiente.

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 19 della presente legge, di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia-ricette e di conservare la prescrizione stessa in originale.

Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti comma è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a cinquecentomila, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dell'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 17.

È fatto divieto di vendere, cedere o consegnare stupefacenti a persone di età inferiore ai 18 anni.

Il contravventore alla disposizione indicata nel comma precedente è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila.

Art. 18.

Le pene stabilite nell'articolo 446 del Codice penale si applicano anche a carico del medico e del veterinario che allo scopo di favorire l'abuso degli stupefacenti rilascia prescrizioni contenenti stupefacenti senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.

Art. 19.

I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque stupefacenti, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Le prescrizioni rilasciate da sanitari di enti assistenziali debbono essere redatte in doppio esemplare, uno dei quali deve essere rimesso dal farmacista all'ente interessato, con la dicitura stampigliata « già spedita il giorno... ».

I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere, case per gestanti ed i titolari di gabinetti per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare stupefacenti nella quantità occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel comma primo. Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale devono specificare l'impiego degli stupefacenti stessi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore alle norme stabilite nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.

Art. 20.

Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica prodotta da stupefacenti, deve farne denuncia, entro due giorni, all'Autorità di pubblica sicurezza e al Prefetto della provincia di residenza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.

Nel caso di recidiva, si applica l'arresto fino ad un anno e si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Le Autorità di pubblica sicurezza ed i Prefetti debbono dare immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di tutti i casi di tossicomania di cui vengono a conoscenza.

Art. 21.

Chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sè e agli altri o riesce di pubblico scandalo, può essere coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto alla cura disintossicante.

L'ammissione nella casa di salute deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'infermo o dall'Autorità di pubblica sicurezza ed è autorizzata dal pretore, previo accertamento medico.

In caso di urgenza il ricovero è disposto provvisoriamente dall'Autorità di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'Autorità giudiziaria.

A tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati.

Art. 22.

È fatto obbligo ai titolari delle officine farmaceutiche che per la loro produzione impiegano stupefacenti di richiedere entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la conferma dell'autorizzazione di cui sono in possesso, che potrà essere accordata con le modalità che l'Alto Commissariato stesso determinerà.

Il medesimo obbligo è fatto ai grossisti autorizzati al commercio degli stupefacenti.

Art. 23.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblicherà ogni anno l'elenco aggiornato delle imprese autorizzate alla produzione, al commercio e all'impiego di stupefacenti, con i relativi dettagli di autorizzazione.

Art. 24.

È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di far intervenire nelle adunanze del Consiglio superiore di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee al predetto consesso.

Art. 25.

Sono abrogati gli articoli 148 e 160 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e ogni altra disposizione di legge o di regolamento in contrasto con la presente legge.